

BStGer RR.2021.92 vom 4. August 2021

Bundesstrafgericht, 2021-08-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2021.92

FR: TPF RR.2021.92 du 4 août 2021

IT: TPF RR.2021.92 del 4 agosto 2021

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e

- 5 -

agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda-

mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro due decisioni di blocco di conti bancari dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Le ricorrenti sono legittimate a ricorrere ognuna per il conto di cui risulta essere intestataria (v. art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2

Questa Corte constata innanzitutto che il MPC, con tre nuove decisioni del 18 giugno 2021, ha di fatto accolto parzialmente le conclusioni ricorsuali. Esso ha infatti così fissato, come richiesto anche dall'autorità rogante nel suo complemento del 15 febbraio 2021 (v. act. 1.8), gli importi da mantenere sotto sequestro: EUR 963'560.– sul conto n. 1 presso la banca K. intestato ad A.; EUR 136'890.– sul conto n. 3 presso la banca L. intestato a M. e EUR 233'260.– sul conto n. 2 presso la banca L. intestato a B. (v. act. 8, pag. 1 e seg.). Su quanto precede, il ricorso è divenuto quindi privo d'oggetto. Litigiosa rimane quindi unicamente la questione legata ai proventi illeciti derivanti dalla bancarotta fraudolenta a danno della società I. S.r.l.

- 6 -

E. 3.1

In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 3.2

In concreto, occorre rilevare che i ricorrenti hanno censurato esclusivamente l'entità dei valori patrimoniali provenienti dalla bancarotta fraudolenta commessa ai danni di I. S.r.l., a loro dire di EUR 965'000.– e non di EUR 2'009'158.31. Occorre qui premettere che nel complemento rogatorio del 15 febbraio 2021 la Corte d'appello di Brescia ha sì indicato EUR 1'333'710.– quale importo da confiscare nei confronti di G. nell'ambito della condanna di quest'ultimo (v. act. 1.8), ma ha pure dichiarato nel complemento rogatorio del 15 giugno 2020 che le distrazioni perpetrate a danno di I. S.r.l. ammontano a EUR

2'009'158 (v. ibidem). Senza dimenticare che anche la Procura di Bergamo è interessata ai beni sotto sequestro in Svizzera (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.340 del 29 marzo 2018 Fatti lett. B). Ciò detto, si rileva che le censure presentate dai ricorrenti avverso i contestati sequestri risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria è manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Per il resto, le ricorrenti non hanno né invocato problemi economici derivanti dai contestati sequestri tantomeno prodotto documentazione a dimostrazione degli stessi. A queste condizioni, risulta impossibile per questa Corte valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata. Quanto precede non pregiudica naturalmente l'esito dei gravami interposti dalle ricorrenti avverso le già citate decisioni di consegna del 1° luglio 2021 (v. supra Fatti lett. H), gravami che sottostanno peraltro a diverse condizioni di ricevibilità.

- 7 -

E. 4

Da quanto sopra discende che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, è inammissibile per la mancata dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

E. 5.1

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 2'000.– a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.

E. 5.2

Visto che il ricorso è divenuto parzialmente privo d'oggetto per riconoscimento esplicito di un errore da parte dell'autorità d'esecuzione, si giustifica l'assegnazione ex bono et aequo di una somma di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili a carico del MPC (v. art. 64 cpv. 1 PA).

- 8 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.